

STATUTO

Art.1 - Denominazione.

È costituita l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI ITALIA"

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione provvederà ad integrare la denominazione, indicando l'acronimo ETS, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo settore e pertanto la nuova denominazione sarà la seguente:

"ASSOCIAZIONE CUOR DI PELO RESCUE BASSOTTI ITALIA ETS"

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 2 - Oggetto sociale.

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) in favore dei propri associati e della collettività.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Principi inderogabili dell'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione stessa:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e successive modifiche e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

g) Intramissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;

h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, in base alle indicazioni previste nel presente statuto;

i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;

l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli

articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

Scopi e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo, sostenendo e/o realizzando progetti volti a tutelare e a far conoscere la razza bassotti e nel contempo, migliorare le condizioni ambientali, valorizzare la natura e l'ambiente, e sensibilizzare e valorizzare il rapporto uomo/animale. L'Associazione intende inoltre, attraverso la corretta valorizzazione del rapporto uomo-animale, intervenire nei confronti di soggetti che si trovino in situazioni di disagio al fine di superare il disagio stesso con l'aiuto della presenza e vicinanza di animali da affezione, in particolare del cane bassotto. A questo proposito, l'Associazione si propone di sensibilizzare le giovani generazioni sul corretto rapporto uomo-animale. L'Associazione, inoltre, si propone, nell'ambito della valorizzazione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, di far conoscere borghi, luoghi, e zone naturali in cui l'uomo riesca a stare bene e ritrovare il benessere fisico e interiore.

Art. 3 - Le Attività di interesse generale

L'Associazione esercita le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- **Lett. e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- **Lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **Lett. j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- **Lett. k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **Lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **Lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione si propone di:

1. Promuovere e sostenere la protezione dei bassotti e la prevenzione al randagismo, attraverso servizi di detenzione, affidamento di bassotti, check up completi, previa sterilizzazione o castrazione. La sterilizzazione e la castrazione hanno lo scopo di affidare bassotti che migliorino la qualità di vita degli adottanti e non ai fini riproduttivi;

2. Promuovere e sostenere il recupero e la cura di bassotti randagi e abbandonati, l'inserimento o il reinserimento nella società di bassotti presenti nei rifugi, o provenienti da cessioni private, tramite adozioni responsabili in famiglie, dopo un percorso di educazione e, se necessario, di rieducazione. L'Associazione promuove ed effettua sempre interventi di sterilizzazione e castrazione dei bassotti prima di permetterne l'adozione in famiglie;

3. Favorire il miglioramento della qualità della vita e dell'indice di adottabilità dei bassotti ospitati nei rifugi, nelle pensioni private o presso abitazioni di fiducia e il miglioramento del rapporto uomo-bassotto, partendo da una adeguata conoscenza dell'animale in termini di bisogni, motivazioni e opportunità che il cane può offrire per migliorare la vita dell'uomo.

4. Sostenere e promuovere la diffusione di comportamenti rispettosi della natura e dell'ambiente al fine di migliorare il rapporto dell'uomo con la natura circostante e con l'ambiente in cui vive attraverso un supporto alle famiglie adottanti nella corretta gestione della relazione con il cane, con l'intento di prevenire anche le situazioni di disagio o i problemi comportamentali che compromettono la relazione e, offrendo un "servizio di ascolto";

5. Favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica al fine di infondere l'amore e il rispetto verso gli animali, la natura e l'ambiente, promuovendo azioni concrete di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse naturali e dell'ambiente;

6. Sostenere, promuovere e realizzare attività culturali e ricreative rivolte agli associati e ai terzi, legate alla tutela degli animali, alla formazione e alla sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente e del rapporto uomo/animale;

7. Promuovere attività culturali, sportive e ricreative che abbiano lo scopo di riunire gli amanti della razza bassotti, sensibilizzando sul corretto rapporto uomo-animale e sul rispetto dell'ambiente;

8. Avviare attività culturali/editoriali, compresa

l'attività di radiodiffusione sonora, con lo scopo di diffondere la storia dell'Associazione, i suoi principi e i suoi valori per sensibilizzare l'opinione pubblica;

9. Promuovere e realizzare iniziative, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, a favore di bambini, adolescenti e giovani, con particolare attenzione verso coloro che si trovano in situazione di difficoltà scolastiche, emotive e sociali, avviando percorsi di recupero e iniziazione alla gioia e alla serenità attraverso il rapporto con il cane, al fine di aiutarli a superare le problematiche ed evitando la dispersione scolastica, in un'ottica finalizzata al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

10. Promuovere la tutela del paesaggio e del patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico, attraverso la realizzazione di iniziative mirate e di valorizzazione del territorio;

11. Realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali, a favore della collettività;

12. Aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione compie ogni atto che, in armonia con l'interesse generale che l'Associazione persegue, valga al conseguimento dei fini associativi.

Art. 4 - Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'art.6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Promozione e pubblicizzazione della propria attività e della propria immagine utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli di vario tipo, di cui potrà effettuare il commercio al minuto;
- Operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto;
- Gestione, conduzione e acquisizione di spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività culturali, ricreative e formative legate alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente e del paesaggio e/o ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;

- Attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati

dall'Associazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari attribuiti da persone fisiche e/o giuridiche, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dal Comune;
- da eventuali contributi attribuiti da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da associati o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai proventi delle attività istituzionali, e dai ricavi delle attività diverse;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dall'Associazione medesima.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice civile.

Art. 7 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Concorezzo (MB). Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea Ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 8 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto ovvero la fine del randagismo e dell'abbandono della razza bassotti;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 9 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

La domanda deve essere presentata compilando l'apposito modulo presente nel sito internet o presente agli eventi/incontri/raduni dell'Associazione che avvengono in tutta Italia. Alla domanda deve essere allegata la copia della carta d'identità e della tessera sanitaria. La domanda viene direttamente consegnata in occasione degli eventi/incontri/raduni oppure, inviata all'indirizzo mail dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro venti giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di venti giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro venti giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro venti giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

Al momento della compilazione del modulo di ammissione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. La predetta quota verrà restituita in caso di mancata accettazione da parte

dell'Organo di Amministrazione.

Disciplina del rapporto associativo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.

È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti nel Libro degli Associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta inviata solo ed esclusivamente all'indirizzo mail dell'Associazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'Associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro

delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale. I Libri sociali non potranno essere inviati via mail ma esaminati presso la sede dell'Associazione.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 31 dicembre di ogni anno. Il mancato versamento della quota associativa entro il predetto termine costituisce motivo di espulsione.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni;
- decesso;
- espulsione.

Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'Organo di Amministrazione: tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

L'espulsione, oltre al mancato versamento delle quote, nel qual caso opera senza ulteriori formalità, è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri, come ad esempio diffusione di frasi offensive riguardanti i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- c. per comportamenti di diffusione di dati dell'Associazione a terzi;
- d. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione;

e. qualora l'associato tenga un comportamento anche fuori dall'Associazione in aperto contrasto con i principi e i valori dell'Associazione stessa.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo mail/ PEC all'indirizzo indicato nel Libro degli associati, ed ha effetto dal ventesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 10 - I Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 11 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) Sovranità dell'assemblea degli associati;
- b) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.12 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente dell'Organo di Amministrazione nominato dall'Assemblea stessa.

Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto pubblicato sul gruppo Associati almeno quattro giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione, e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche a distanza in base alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti nel Libro degli associati.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora esistente, e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le votazioni in assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;
- l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione o del rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli

associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli associati, composto da un minimo di due membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. L'Organo di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata nelle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti o ad associati esterni all'Organo specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o,

in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina il Segretario e il Tesoriere. Le predette cariche sono cumulabili e possono essere attribuite anche al Presidente e/o al Vicepresidente;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone per l'assemblea il programma annuale di attività;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa;
- individuano le attività diverse da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone, il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato, e il bilancio sociale ove necessario;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- conferisce procure generali e speciali, attribuendo, se del caso, a propri componenti, compiti, poteri e funzioni specifiche;

- instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione;
- nomina il "Responsabile Rescue", scegliendolo anche tra i non associati. il Responsabile Rescue rimane in carica un anno e può essere rinominato dall'Organo di amministrazione;
- nomina e revoca i soggetti denominati "Assistenti alla gestione adozioni", scelti anche tra i non associati. Gli Assistenti rimangono in carica un anno e sono rinominabili. Cessano dall'incarico in automatico in caso di interruzione dell'attività per motivi personali.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti o ad associati esterni all'organo specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo entro trenta giorni e da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l'ordinaria amministrazione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

Art.14 - Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Fatta eccezione per la nomina nell'Atto costitutivo, il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 2397 e 2399 del Codice civile e le disposizioni stabilite dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approvino il bilancio.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 17 - Responsabilità

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 - Denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

Art. 19 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;

- d) beni mobili ed immobili;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- j) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore, connesse alla necessità di reperimento di fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

Art. 21 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori nominati dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, a seconda dei

casi: nella relazione di missione; in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; nella nota integrativa al bilancio.

Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, devono essere depositati presso la sede sociale negli 8 (otto) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le deliberazioni vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione nei termini stabiliti dall'articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

Art. 23 - Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 - Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione) e 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (Registro dei volontari) del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle precedenti lettere a), b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali,

secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 25 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art. 26 - Scioglimento.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 27 - Trasformazione, fusione, scissione

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c.

Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 28 - Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile.

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)